

CITTA' DI MONOPOLI

DETERMINAZIONE N° R.C.G.00500_2012 DEL 29/03/2012


N° Det.Sett.VI-Integ RCS 00035/2012 del 29/03/2012

AREA ORGANIZZATIVA: POLIZIA LOCALE

Dirigente: MICHELE PALUMBO

Responsabile del Procedimento: MICHELE PALUMBO

Estensore della Determina: MICHELE PALUMBO



OGGETTO: Procedura aperta per l'appalto pluriennale del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e dei servizi complementari del Comune di Monopoli. Aggiudicataria Aimeri Ambiente S.r.l.. Avvio dell'esecuzione a far data dal 1° aprile 2012 .

Visti gli atti d'ufficio, si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ N. _____ Registro delle pubblicazioni.

è divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la regolarità finanziaria.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Lista di distribuzione:

EMILIO ROMANI (polizia municipale, ecologia, sicurezza)
ANTONIO ROTONDO (delega vice sindaco piccole e medie imprese, industria, artigianato, ambiente)
ANTONELLA FIORE
FRANCESCO SPINOZZI
LORENZO DIBELLO
MARIA CAZZOLLA
LEONARDO GRECO

- avverso l'ordinanza n.00068/2012 del 25.01.2012 del T.A.R. Puglia – Sez. I di Bari, la Lombardi Ecologia S.r.l. ha proposto impugnativa al Consiglio di Stato con ricorso n.00797/2012;
- il Consiglio di Stato, sez. V, con ordinanza n.00878/2012 del 29.02.2012, ha respinto l'appello avverso l'ordinanza n.00068/2012 del 25.01.2012 del T.A.R. Puglia – Sez. I di Bari proposto dalla Lombardi Ecologia S.r.l.;
- l'udienza per la trattazione del merito del ricorso è stata fissata dal T.A.R. Puglia – Sez. I di Bari per il giorno 30.05.2012;
- con determinazione dirigenziale n.426 del 08.03.2012, il Dirigente dell'Area Organizzativa VI – Polizia Locale ha affidato alla Lombardi Ecologia S.r.l., appaltatore uscente in regime di proroga, da ultimo, per il periodo dal 01.03.2012 e fino al 31.03.2012, l'espletamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e dei servizi complementari del Comune di Monopoli, alle condizioni di cui al contratto rep. n.4878 del 18.06.2002 (e ss.ii.) nonché alle successive proroghe rep. n.6409 del 03.12.2010, rep. n.6543 del 01.07.2011, rep. n.6579 del 23.09.2011 e rep. 6622 del 15.11.2011, compresa la progettualità denominata "Monopoli...si differenzia", relativa al servizio sperimentale della raccolta differenziata "porta a porta";
- la Stazione Appaltante, in aderenza con le previsioni di cui all'art.38, comma 2 ed all'art.48, comma 2 del D.Lgs. n.163/06, ha provveduto alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale nei confronti delle imprese Aimeri Ambiente S.r.l., prima classificata, e Lombardi Ecologia S.r.l., seconda classificata;
- gli esiti istruttori acquisiti hanno accertato l'irregolarità contributiva della Lombardi Ecologia S.r.l., giusta DURC emesso dalla sede INPS di Bari in data 22.02.2012 - CIP 20120318426127, dal quale risulta una pendenza con il versamento dei contributi al 16.02.2012 per debiti derivanti da "insoluti dic '11 e gen '12 da quantificare";
- con nota prot. 12503 del 06.03.2012, il Dirigente della VI Area Organizzativa ha invitato la Lombardi Ecologia S.r.l. a fornire per iscritto le proprie osservazioni e controdeduzioni riguardo all'irregolarità contributiva evidenziata dal DURC richiamato al precedente capoverso, ed ha chiesto alla sede INPS di Bari di specificare se le violazioni riscontrate presentino o meno il requisito di definitività, con indicazione dell'ammontare economico degli insoluti;
- la competente sede INPS di Bari, con nota prot. INPS 0900.14/03/12.65252, ha riepilogato le pendenze contributive esistenti a carico della Lombardi Ecologia S.r.l., sia in fase amministrativa che iscritte a ruolo ed ha comunicato che "la società de qua è titolare di altra posizione aziendale iscritta presso la sede INPS di Lecce alla quale va rivolta la medesima richiesta di informativa ai sensi dell'art.4, D.P.R. 207/2010";
- con nota prot. 14376 del 15.03.2012, il Dirigente della VI Area Organizzativa ha richiesto formalmente alla sede INPS di Lecce "di voler certificare la regolarità contributiva di detta società ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art.38, comma 1 del D.Lgs. n.163/06 e ss.mm.ii....", invitando nel contempo l'ufficio interpellato, nel caso di sussistenza di irregolarità contributive, "a voler esplicitare se le eventuali violazioni presentino o meno il requisito di definitività, precisando inoltre l'ammontare economico degli insoluti";

statuisce che "è possibile certificare la regolarità contributiva dell'impresa in pendenza di contenzioso";

- come stabilito dall'AVCP con la determinazione n.1 del 12.01.2012, "in caso di irregolarità contributiva, la definitività dell'accertamento è insita nella circostanza che l'operatore economico, che ha regolarmente presentato la denuncia mensile delle retribuzioni soggette a contribuzione percepite dai lavoratori occupati, ha l'obbligo di versare quanto dovuto e dichiarato, alle scadenze mensili o, comunque, periodiche di cui egli stesso è a conoscenza. La definitività dell'accertamento sussiste altresì nel caso di ingiustificata sospensione della rateizzazione di un debito contributivo pregresso autorizzato dall'Istituto competente. Anche la mancata sospensione della cartella amministrativa, conseguente all'assenza di ricorso amministrativo o giudiziario, comporta la definitività dell'accertamento (articolo 8, comma 1, del d.m. 24 ottobre 2007)";
- secondo pacifica giurisprudenza del Supremo Consesso Amministrativo sul tema, "la regolarità contributiva e fiscale delle imprese partecipanti alla gara per l'aggiudicazione di appalti con la p.a. deve essere presente al momento della offerta e deve essere assicurata pure in momenti successivi alla presentazione della domanda e dell'offerta e quindi certamente fino al momento della aggiudicazione, essendo palese la esigenza per la stazione appaltante di verificare l'affidabilità del soggetto partecipante alla gara fino alla conclusione della stessa" (Cfr., ex multis, C. Stato, IV, 31 maggio 2007, n.2876 e 12 marzo 2009, n. 1458); "il requisito della regolarità contributiva deve essere conservato nel corso di tutto l'arco temporale impegnato dallo svolgimento della procedura, mentre non assume rilievo l'intervento di un adempimento tardivo da parte dell'impresa" (cfr. C. Stato, V, 12 ottobre 2011, n.5531);
- tale condizione di regolarità contributiva "costante" deve essere armonizzata, nondimeno, con l'altrettanto pacifico principio secondo cui il concorrente può essere escluso solo in presenza di gravi violazioni, definitivamente accertate, sicché le violazioni non gravi, o ancora non definitive, non sono causa di esclusione (cfr., ex multis, C. Stato, VI, 05 marzo 2012, n.1245);

PRESO ATTO che:

- dalla documentazione in atti è stata accertata la definitività delle violazioni contributive certificate dalla sede INPS di Lecce, in quanto:
 - a) alla data di sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva (14.04.2011) era già esistente un "debito di €. 71.403,00 relativo alla denuncia DM10/2 periodo 02/2011 il cui saldo è stato versato in data 22/4/2011";
 - b) alla data di presentazione dell'offerta/termine di scadenza fissato dal bando (16.05.2011) nonché alla data di aggiudicazione definitiva (22.12.2011) era già accertata la "posizione debitoria pari ad €. 505.041,00 per insoluti relativi al periodo dal 05/2011 al 09/2011..." per la quale l'INPS ha dichiarato la presenza di "...istanza di dilazione in corso di perfezionamento";
 - c) vi sono altresì "denunce insolute relative ai periodi 12/2011 €. 162.928,00 e 01/2012 €. 86.696,00 che non sono state oggetto di avvisi bonari, il cui saldo è stato versato in data 28/3/2012";
- il tardivo pagamento dei debiti, estinti in date 22.04.2011 e 28.03.2012, non ha sanato la violazione di che trattasi in quanto non assume rilievo l'adempimento successivo alla data di scadenza da parte dell'impresa;
- l'ammontare degli insoluti di cui innanzi, presenta altresì il requisito della gravità sia che la stessa sia valutata discrezionalmente dalla Stazione Appaltante secondo la disciplina previgente all'entrata in vigore del D.L. n.70/2011, sia, tanto più, che si applichino le disposizioni di automatismo di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 ottobre 2007;



nei 4 contratti di rep.n.6409/Raccolta-anno 2010 del 3/12/2010, rep.n.6543/Raccolta-anno 2011 dell'1/7/2011, rep.n.6579/Raccolta-anno 2011 del 23/9/2011, rep.n.662/Raccolta-anno 2011 del 15/11/2011, quanto segue: <(…) A garanzia della responsabilità per danni e responsabilità civile, l'impresa dichiara la validità e gli effetti delle coperture assicurative per un massimale unico di garanzia di € 1.032.913,80 contenute nella polizza assicurativa n.146/69/259889, stipulata in data 29/7/1999 con la compagnia assicuratrice Assitalia S.p.A., agenzia generale di Barletta, per il contratto principale rep.n.4878 del 18/06/2002>, oltre a dichiarare altresì falsamente la stessa circostanza in un Modulo datato 09/05/2011 di dichiarazione multipla ex art.37,38,46 e 47 d.P.R. 445/2000, trasmesso alla P.A. in P.E.C. in data 09/5/2011, sempre in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale dell'operatore economico affidatario di un contratto pubblico (lo stesso dei 4 precedenti)";

- la Lombardi Ecologia S.r.l., destinataria anch'essa della nota prot.9268 del 16.02.2012, con nota prot. 13232 del 09.03.2012 ha rigettato gli addebiti perché "destituiti di qualunque fondamento" per le motivazioni ivi riportate;
- l'Ufficio Sanzioni dell'AVCP con propria nota acclarata al protocollo comunale al n.13618 del 12.03.2012; già evasa, ha comunicato "che la fattispecie segnalata sembrerebbe integrare gli estremi dell'illecito previsto dall'art.6, comma 11, del D.Lgs. n.163/06, sanzionabile con una somma determinata con provvedimento dell'Autorità fino ad €. 51.545,00 e con l'annotazione sul casellario informatico ai sensi dell'art.8, comma 2, lett. dd) del DPR 207/2010", chiedendo al Comune di Monopoli di integrare la documentazione già prodotta "al fine di poter avviare il relativo procedimento sanzionatorio";
- le sopra richiamate inadempienze contrattuali addebitabili alla Lombardi Ecologia S.r.l., sono tali da configurare una violazione del dovere di diligenza nell'adempimento, qualificata da un atteggiamento psicologico gravemente colposo dell'impresa stessa, tale da ledere irrimediabilmente l'elemento fiduciario che deve necessariamente essere presente nei confronti dell'impresa e che nel caso di specie è stato evidentemente compromesso in presenza di un giudizio formulato da questa stazione appaltante e basato su elementi concreti, oggettivi e ragionevoli circa la grave negligenza commessa dall'operatore economico de quo;

RILEVATO altresì che:

- con note prot. 15369 del 21.03.2012 e prot. 17349 del 18.03.2012, il Dirigente dell'Area Organizzativa VI – Polizia Locale ha formulato alla Lombardi Ecologia S.r.l. alcune contestazioni in ordine all'esecuzione del Servizio Pubblico di Raccolta con riferimento all'art.21, all'art.34 ed art.37 lett.c) e lett.i) del Capitolato Speciale allegato al contratto rep.4678/2002, significando che "gli accertamenti urgenti eseguiti sono derivati dalla necessità di verificare le cause che stanno determinando una costante irregolarità del servizio nella raccolta RSU e differenziata, considerato che nella città e nell'agro la raccolta viene da giorni ormai eseguita ad intermittenza con accumulo dei rifiuti da smaltire quotidianamente che invece determinano depositi nelle aree prossime ai cassonetti e nei punti di raccolta della differenziata. La conseguenza in via indiretta è l'abbandono indiscriminato dei rifiuti da parte della popolazione, nonché in via diretta l'abbattimento della percentuale media della raccolta differenziata riscontrata in analoghi periodi nello scorso anno. Tale inadempienza – che va ricompresa negli obblighi contrattuali già epigrafati nell'oggetto – costituisce ANCORA UNA VOLTA un serio pregiudizio per tutto il lavoro – una volta definibile encomiabile – già svolto dall'Impresa di concerto con il Comune di Monopoli – finalizzato ad educare il cittadino al corretto comportamento in ordine alla differenziazione dei rifiuti, e vanifica gli sforzi compiuti negli anni scorsi, compreso le risorse finanziarie pure spese per la progettualità aggiuntiva fin dal 2008 rispetto al contratto iniziale del 2002";

2. **DI DARE ATTO** delle irregolarità contributive emerse dal procedimento istruttorio ai sensi dell'art.38, comma 1 del D.Lgs. n.163/06 e ss.mm.ii., nonché delle inadempienze contrattuali di cui si è resa responsabile la Lombardi Ecologia S.r.l. nell'esecuzione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e dei servizi complementari del Comune di Monopoli e che, per l'effetto, l'impresa Lombardi Ecologia S.r.l. versa in una situazione di incapacità di contrarre con la P.A.;
3. **DI DARE ATTO** altresì che con separati provvedimenti si procederà agli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia per le violazioni emerse;
4. **DI PRENDERE ATTO** della nota della Aimeri Ambiente S.r.l. acclarata al protocollo comunale al n.17515 del 29.03.2012 relativamente all'avvio d'urgenza dell'esecuzione del contratto sotto le riserve di legge, fatta salva la riserva di riscontrare successivamente le ulteriori istanze ivi dedotte;
5. **DI DISPORRE** ai sensi dell'art.5, comma 4 del Capitolato Speciale d'Appalto, nelle more della definizione delle attività propedeutiche alla stipulazione del contratto con l'impresa aggiudicataria, l'avvio d'urgenza dell'esecuzione dei servizi *de quibus* da parte della Aimeri Ambiente S.r.l., con sede in Rozzano (MI), Strada n.4 – Palazzo Q6 – Milanofiori Da far data dal 1° APRILE 2012 nel rispetto delle condizioni tecniche ed economiche contenute nel "Capitolato speciale d'appalto" e nel "Disciplinare tecnico prestazionale", approvati dal Dirigente dell'Area Organizzativa VI Polizia Locale con determinazione dirigenziale n.350 del 4/3/2011, nonché in conformità al progetto gestionale tecnico-organizzativo di dettaglio dei servizi oggetto dell'appalto che costituisce l'offerta tecnica di aggiudicazione presentata dall'Impresa in sede di partecipazione alla gara (giusta determinazione dirigenziale n.1747 del 22.12.2011), che si richiamano espressamente ancorché non materialmente allegati;
6. **DI DARE ATTO** che a titolo di corrispettivo per la regolare esecuzione di tutti i servizi oggetto dell'appalto il Comune corrisponderà all'Impresa il canone annuo netto fisso per l'intera durata del rapporto contrattuale pari ad € 6.905.349,18 (diconsi Euro seimilioni novecentocinquemila-trecentoquarantanove/18) comprensivo degli oneri della sicurezza per € 90.000,00 (diconsi Euro novantamila/00) oltre l'I.V.A. come per Legge all'attuale aliquota del 10%, per un totale 7.595.884,10 (diconsi Euro settemilioni cinquecentonovantacinquemilaottocentoottantaquattro/10);
7. **DI DARE ATTO**, altresì, che il canone annuo verrà corrisposto in rate mensili posticipate e che, in conformità all'art.19 del Capitolato Speciale d'Appalto, approvato con determinazione dirigenziale n.350 del 4/3/2011, sarà a carico dell'impresa l'onere per la selezione, trattamento e smaltimento finale dei rifiuti solidi urbani indifferenziati, differenziati e di quelli assimilati, compreso il tributo speciale per il deposito in discarica RSU;
8. **DI DISPORRE** con successivi Provvedimenti in ordine alle deleghe CIAI, C.N.A., COMIECO, CO.RE.PLA., CO.RE.VE. e Consorzio RILEGNO, da conferire all'Impresa affidataria per il corretto espletamento del servizio *de quo*;
9. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla **AIMERI AMBIENTE S.r.l.** per gli adempimenti di propria competenza anche in ordine alle Comunicazioni agli impianti di conferimento dei rifiuti.

IL DIRIGENTE DELL'AREA ORGANIZZATIVA VI

POLIZIA LOCALE

(Magg. Dott. Michele Palumbo)

